



La Legge regionale n.9/2010

Gestione del ciclo integrato
dei rifiuti in Sicilia



Oggetto

(art. 1 l.r.9/2010)

- ❑ Disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.



Finalità

(art. 1 l.r.9/2010)

- Prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità
 - Promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero per favorire la riduzione dello smaltimento in discarica
 - Promuovere la raccolta differenziata
 - Incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale
 - Ridurre la movimentazione dei rifiuti con l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione
 - Riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini
 - Perseguire l'equilibrio economico del servizio con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione
-



Competenze della Regione 1

(combinato disposto artt. 196 d.lgs. 152/2006 e art.2 l.r.9/2010)

- Predisposizione, adozione e aggiornamento, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti
- Promozione e regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti
- Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
- Predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, degli schemi di atto per la costituzione delle S.R.R.
- Definizione degli standard minimi del bando e del capitolato e adozione dello schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti



Competenze della Regione 2

(combinato disposto artt. 196 d.lgs. 152/2006 e art.2 l.r.9/2010)

- Verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d'ambito
- Determinazione degli interventi finanziari necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti
- Approvazione dei progetti e rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti
- Elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate
- Adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo



Competenze della Provincia

(combinato disposto artt. 197 d.lgs. 152/2006 e art.3 l.r.9/2010)

- Controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti
- Controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti
- Individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni
- Stipula, previa approvazione della Regione, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti



Competenze del Comune/1

(combinato disposto artt. 198 d.lgs. 152/2006 e art.4 l.r.9/2010)

- ❑ Adozione del regolamento per:
 - a) stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
 - b) per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito,
 - c) stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
 - d) dettare le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione,
 - e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione.



Competenze del Comune/2

(combinato disposto artt. 198 d.lgs. 152/2006 e art.4 l.r.9/2010)

- Relativamente al proprio territorio, stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio con i soggetti individuati dalle S.R.R., assicurano il controllo del pieno adempimento, provvedono al pagamento del corrispettivo assicurando l'integrale copertura dei costi
- Determina TIA o TARSU (dal 2103 TARES) in coerenza allo standard SRR
- Verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata, la economicità e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche tramite un comitato indipendente costituito da rappresentanti di associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.
- Può attivare, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurarne l'efficienza e l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.



Competenze del Comune/3

(combinato disposto artt. 198 d.lgs. 152/2006 e art.4 l.r.9/2010)

- Provvedono all'adozione della delibera di cui all'art.159 comma 2 lett. c) del d. lgs. 267/2000 vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.
- I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
- Adozione ordinanze ex artt.191 e 192 del d.lgs 152/2006 nelle ipotesi previste



Gli ambiti territoriali ottimali/1

(combinato disposto artt. 200 d.lgs. 152/2006 e art.5 l.r.9/2010)

- La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ATO delimitati dal piano regionale dei rifiuti, secondo i seguenti criteri:
 - a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti
 - b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative
 - c) adeguata valutazione del sistema stradale-ferroviario per ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO
 - d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
 - e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti



Gli ambiti territoriali ottimali/2

(combinato disposto artt. 200 d.lgs. 152/2006 e art.5 commi 2 e 2 bis l.r.9/2010)

- In Sicilia innanzitutto sono stati fissati con legge il numero degli ATO Sono stati fatti coincidere con i nove territori provinciali oltre un decimo ATO per le isole minori
- La Regione può individuare bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale in numero non superiore a otto
- Istituzione di otto bacini territoriali di dimensione inferiore a quella provinciale ulteriori ai 10 costituiti con legge
- I singoli comuni appartenenti all'ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione del Piano regionale dei rifiuti, possono richiedere alla Regione, ai fini dell'approvazione, il passaggio ad un diverso ATO



Le S.R.R.

(art.6 e segg. l.r.9/2010)

- Società consortile di capitali deputata all'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, in ogni ATO e costituita esclusivamente dalla provincia e dai comuni ricompresi nel territorio interessato
- Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:
 - a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione
 - b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO
- Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del c.c. nonchè la disciplina degli atti costitutivi e statuti
- Divieto di cessione delle quote
- E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale.



Le S.R.R.

Procedure di costituzione/1

(art.7 l.r.9/2010)

- ❑ Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità n. 325/2011, sentiti ANCI e URPS sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende S.R.R.
- ❑ Le Province e i Comuni, entro i 60 giorni successivi alla ricezione dei superiori schemi di atto, dovranno deliberare in consiglio l'adesione alla S.R.R. nel territorio di riferimento e l'approvazione del relativo statuto e atto costitutivo.
- ❑ Approvati i citati atti da parte degli organi consiliari, entro i 45 giorni successivi, dovranno essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 2328 e segg. del codice civile ai fini della costituzione della S.R.R.



Le S.R.R. Procedure di costituzione/2

(art.7 l.r.9/2010)

- La partecipazione degli enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa S.R.R. è obbligatoria
- Per la citata circostanza nonché per la natura del servizio che la nuova società consortile dovrà gestire non trovano applicazione i divieti di cui al comma 27 dell'art. 3 della l. 244/2007
- Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati



Le S.R.R. Funzioni/1

(art.5 Statuto)

- Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto
- Organizza, affida e disciplina nell'ATO il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed espleta le procedure, con le modalità di cui all'art. 15 della l.r. 9/2010, per l'individuazione del gestore
- Esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori
- Attiva, di concerto con i comuni soci e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.



Le S.R.R. Funzioni/2

(art. 5 Statuto)

- Trasmette alla Regione i dati relativi alla gestione dei rifiuti nonché fornisce alla stessa e alla provincia tutte le informazioni da esse richieste
- Procede, al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione di singoli comuni alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni
- Indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali.



Le S.R.R.

La durata e il patrimonio

(artt.6 e 8 Statuto)

- ❑ La durata è fissata al 31.12.2030. Può essere prorogata
- ❑ Il patrimonio comprende un fondo di dotazione, sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione, gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni relative al servizio realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari
- ❑ Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti alle società d'ambito, alla data di entrata in vigore della l.r. che accedono alla gestione liquidatoria.
- ❑ Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO è conferito per la gestione del servizio e si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.
- ❑ L'Ente consorziato deve inserire nel proprio bilancio relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico finanziario entro 30 gg dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.
- ❑ Per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, e scaduto il termine di trenta giorni, gli interessi moratori



Le S.R.R. Gli Organi

(artt.11 e segg. Statuto)

- Sono organi della S.R.R.:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio di amministrazione
 - c) Il Presidente e il Vice presidente
- Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista dal c.c.. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
- Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10000 abitanti e per frazioni oltre 5000, fino a un massimo di voti pari al 30 % dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.



Le S.R.R.

Personale e dotazione organica/1

(artt. 19 l.r.9/2010 e 9 Statuto)

- ❑ Transitano nelle SRR, all'esito delle procedure per il definitivo avvio del servizio di gestione, i dipendenti
- a) già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione individuato dall'Ass.to regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, sentite ANCI e URPS
- b) già in servizio al 31.12.2009 presso: società d'ambito, consorzi d'ambito, società utilizzate per la gestione del servizio e al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90% e sempre che l'originario rapporto di lavoro sia stato costituito conformemente alle leggi o in forza di pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata o di conciliazione giudiziale o extragiudiziale sottoscritta entro il 31.12.2009



Le S.R.R.

Personale e dotazione organica/2

(artt. 19 l.r.9/2010 e 9 Statuto)

- ❑ Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori.
- ❑ I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento.



Le S.R.R.

Personale e dotazione organica/3

(artt. 19 l.r.9/2010 e 9 Statuto)

- Assoluto divieto di nuove assunzioni sino al 27.04 2013
- Dotazione organica adottata dalle S.R.R. e approvata con Decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
- Mancata approvazione della dotazione organica impedisce il ricorso a qualsiasi forma di assunzione
- Assunzione personale solo tramite pubblico concorso
- Gli enti locali possono utilizzare il personale delle S.R.R. per servizi aggiuntivi svolti direttamente da essi purchè siano rispettati i limiti derivanti dal patto di stabilità
- Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza. (limiti)



Le S.R.R.

Affidamento del servizio/1

(artt. 15 e segg. l.r.9/2010)

- La S.R.R., in nome e per conto dei comuni consorziati, sulla base del piano d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara, espletata dall'U.R.E.G.A., disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e secondo la disciplina nazionale vigente in materia
- La S.R.R. stipula con il soggetto gestore un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione da parte dei singoli comuni della parte di servizio relativa al proprio territorio
- I comuni compresi nella S.R.R. stipulano singolarmente il contratto d'appalto relativo al proprio territorio con l'appaltatore e provvedono direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verificano l'esatto adempimento del contratto



Le S.R.R. Affidamento del servizio da parte dei Comuni/1

(artt. 15 e segg. l.r.9/2010)

- ❑ La S.R.R., decorso il primo triennio di affidamento, e dopo con cadenza triennale, anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni.
- ❑ I comuni possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio fino all'affidamento del nuovo appalto da parte della S.R.R., qualora sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 % rispetto a quello praticato dal gestore, sempre che questi non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.



Le S.R.R. Affidamento del servizio da parte dei Comuni/2

(artt. 15 e segg. l.r.9/2010)

- ❑ Il singolo comune può procedere all'affidamento a condizione che:
 - a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d'ambito;
 - b) utilizzi il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della l.r.9/2010, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri
 - c) mantenga a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell'intero ATO.



Le S.R.R.

Le norme sulla trasparenza

(art 28 Statuto)

- ❑ Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso la SRR espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana.
- ❑ La SRR, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento dell'attività contrattuale e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.
- ❑ La SRR non può attribuire al proprio personale dipendente incarichi di responsabilità qualora condannato o rinviato a giudizio per reati associativi di stampo mafioso o per corruzione o concussione.
- ❑ Analogo divieto è stato previsto per i soggetti esterni con i quali si intende instaurare rapporto di consulenza, collaborazione, studio, ricerca



Gestione del servizio nella fase transitoria: la disciplina della legge 9/2010

(art.19 l.r.9/2010)

- ❑ Nel caso in cui, per effetto della modifica degli ATO e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga in un medesimo ATO:
- ❑ per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno, ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'art. 15.
- ❑ mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'art. 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal d.lgs. n.163/2006



Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Contenuto/1

(combinato disposto artt. 199 d.lgs. 152/2006 e art.9 l.r.9/2010)

- ❑ Strumento di programmazione e pianificazione su base regionale deve comprendere:
 - a) l'analisi della gestione dei rifiuti esistente in ambito regionale, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, una valutazione del modo in cui i piani concorrono all'attuazione degli obiettivi fissati
 - b) tipo, quantità e fonte dei rifiuti urbani prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale



Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Contenuto/2

(combinato disposto artt. 199 d.lgs. 152/2006 e art.9 l.r.9/2010)

- a) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti
- b) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità
- c) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti
- d) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m)



Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Contenuto/3

(combinato disposto artt. 199 d.lgs. 152/2006 e art.9 l.r.9/2010)

- a) i sistemi di raccolta dei rifiuti e gli impianti di smaltimento e recupero esistenti
- b) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti volti a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione per favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti
- c) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani



Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Contenuto/4

(combinato disposto artt. 199 d.lgs. 152/2006 e art.9 l.r.9/2010)

- a) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.195, comma 1, lett. p) d.lgs 152/2006
- b) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia
- c) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti
- d) i piani per la bonifica delle aree inquinate



Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Gestione emergenziale

- Approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta del Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, previa intesa con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Il Piano d'ambito

Contenuto/1

(art.10 l.r.9/2010)

- ❑ Strumento di programmazione e pianificazione nell'ATO di riferimento, redatto alla luce delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani e deve contenere:
 - a) la descrizione del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
 - b) la descrizione delle fasi temporali, e delle correlative fasi economiche, in cui il piano si articola, dalla situazione attuale fino a quella a regime
 - c) l'analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura



Il Piano d'ambito

Contenuto/2

(art.10 l.r.9/2010)

- d) l'individuazione delle fonti di finanziamento e le modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati
 - e) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, con la specifica degli indicatori e dei relativi valori di riferimento
 - f) l'impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard
 - g) gli interventi finalizzati all'autosufficienza impiantistica dell'ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti
- Le previsioni contenute nel piano sono vincolanti sia per gli enti soci, sia per i gestori del servizio.



Il Piano d'ambito Procedura d'adozione

(art.10 l.r.9/2010)

- La S.R.R. adotta il piano e il relativo piano economico finanziario entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano regionale dei rifiuti e lo trasmette entro 10 giorni all'Ass.to regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che ne verifica la conformità al piano regionale entro i successivi 90 giorni
- Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste
- Trascorso il termine di 90 giorni, calcolato al netto del tempo necessario per l'acquisizione delle informazioni supplementari, il piano acquisisce piena efficacia.
- La mancata adozione del piano preclude la concessione di eventuali contributi per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.



Il potere sostitutivo della Regione/1

(art.14 l.r.9/2010)

- ❑ L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:
 - a) mancato espletamento degli adempimenti ai fini della costituzione delle S.R.R. o mancata elezione degli organi delle stesse nei termini previsti
 - b) mancata adozione del piano d'ambito
 - c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti
 - d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti per la determinazione di uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o la TARSU



Il potere sostitutivo della Regione/2

(art.14 l.r.9/2010)

- Negli ultimi tre casi qualora non si dia corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a 90 giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che si sostituisce ai rappresentanti degli enti locali negli organi della società con avvio delle consequenziali azioni di responsabilità e ne dichiara la decadenza
- I commissari straordinari durano in carica 6 mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per altri 6
- Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Ass.re regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
- Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.



Il potere sostitutivo della Regione/3

(art.14 l.r.9/2010)

- E' grave violazione di legge da parte degli enti locali:
- a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'art. 172, comma 1, lett.b), del d. lgs.267/2000 in riferimento ai bilanci delle S.R.R.
- b) la violazione degli adempimenti di cui alle lett. da a) a g) dell'art. 4, comma 2 della l. r. 9/2010
- In tali casi l'Ass.re reg.le per le autonomie locali dispone, previa diffida non inferiore a 90 giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi ai quali debba ascriversi la violazione
- I commissari straordinari durano in carica 6 mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per altri 6
- Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti



Il potere sostitutivo della Regione/4

(art.14 l.r.9/2010)

- I commissari straordinari possono disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard SRR
- Ove a causa delle violazioni citate o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli artt. 191 e 192 del d. lgs.152/2006 derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell'Ass.re regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Ass.re regionale per le autonomie locali
- Il commissariamento comporta la decadenza degli organi ai quali sia da ascrivere l'omissione, e l'avvio della azione di responsabilità amministrativa ed erariale.



I costi della gestione

(art.15 l.r.9/2010)

- Fino all'approvazione della TIA, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la TIA o per la TARSU (TARES dal 2013) per i comuni compresi negli ATO tenendo conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare.
- I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU (TARES dal 2013) allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.



La liquidazione delle società d'ambito

(art.19 l.r.9/2010)

- La l.r.9/2010 pone in liquidazione i consorzi e le società d'ambito costituiti ex art. 201 del d.lgs.152/2006
- Agli stessi sono preposti dei liquidatori da loro nominati, coordinati dalla Ragioneria Generale della Regione per garantire omogeneità di indirizzo nelle attività dei liquidatori
- I liquidatori dovranno provvedere:
 - alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi Consorzi e Società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2010
 - all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU.
 - alla gestione del servizio durante la fase transitoria non oltre il 30.09.2012



La gestione emergenziale in Sicilia

(art.19 l.r.9/2010)

- ❑ Con D.P.C.M. del 09.07.2010, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in Sicilia
- ❑ Con O. P.C. M..3887 del 09.07.2010 il Presidente della Regione Siciliana, è stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia e, previa verifica delle effettive esigenze legate alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale, è autorizzato: ad individuare e disporre la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime